

Regole fiscali armonizzate

Solo la riscossione oltrefrontiera obbliga a compilare il quadro di Unico

A CURA DI
Renzo Parisotto

L'articolo 68 del Dl 83/2012 convertito in legge 134/2012 ha apportato significative modifiche alle disposizioni fiscali in materia di imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa e di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.

L'intervento normativo aveva lo scopo di armonizzare il trattamento fiscale delle polizze italiane con quello delle polizze emesse da compagnie estere operanti nel territorio italiano in regime di Libera prestazione di servizi (Lps).

Nello specifico rientrando i movimenti derivanti da polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione tra i redditi di capitale ex articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del Tuir, questi sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 20% - 12,50% sino al 31 dicembre 2011 (Dl 138/2011) - applicata dall'impresa di assicurazione estera o in mancanza, dal contribuente stesso. Laddove l'impresa assicuratrice estera applichi tale imposta sostitutiva il contribuente residente è esonerato sia dagli obblighi di compilazione del quadro RW nonché dalla indicazione e tassazione dei relativi redditi. Analogamente esonerata al contribuente laddove il contratto assicurativo sia stato concluso per il tramite di intermediari residenti e sia stato conferito incarico agli stessi di incasso dei redditi anche al di fuori di consueti schemi amministrato/gestito (articolo 6 e 7, Dlgs 461/97).

Laddove al contrario il contribuente detenga la polizza all'estero e ne riscuota pure all'estero i relativi redditi sarà tenuto a compilare il quadro RW e a tassare i relativi redditi.

Cosa cambia dal 12 agosto 2012

Dal 12 agosto 2012 sono state ampliate le situazioni e i soggetti tenuti ad applicare l'imposta sostitutiva di cui sopra in particolare: banche e società fiduciarie sono tenuti ad ap-

plicare l'imposta nella misura attuale del 20% qualora intervengano nella riscossione di redditi da capitale derivanti da polizze di assicurazioni estere avendo ricevuto apposito mandato dal contribuente ovvero dall'impresa assicuratrice estera o, più semplicemente, laddove per il loro tramite avvenga l'accredito a favore del contribuente residente.

Altrettanto avviene laddove banche e società fiduciarie abbiano in gestione o amministrazione la polizza estera.

Il calcolo dell'imposta

Considerato che l'imposta è determinata tenendo conto dei premi versati, della durata della polizza, della composizione del patrimonio eccetera, sarà obbligo del contribuente, al tempo stesso cliente della banca o della fiduciaria, fornire a quest'ultima le necessarie informazioni sulla base dei dati in suo possesso.

Oltre all'imposta sostitutiva sui redditi percepiti dal sottoscrittore/beneficiario è anche prevista un'imposta da parte delle compagnie assicuratrici sulle riserve matematiche dei rami vita. Ove il contratto sia stipulato con un contraente residente sarà quest'ultimo a dover versare all'intermediario l'imposta dello 0,50% (già 0,35%) sul valore delle riserve attinenti al proprio contratto prendendo a riferimento il valore della polizza al 31 dicembre.

Considerato che nel caso di specie non vi è alcun flusso reddituale su cui l'intermediario possa applicare la ritenuta, è previsto l'obbligo per il cliente/contribuente di fornire la provvista all'intermediario/sostituto. Qualora ciò non avvenga il contribuente sarà segnalato all'amministrazione a mezzo modello 770 da parte dello stesso intermediario. Va precisato che l'imposta sulle riserve matematiche costituisce un credito d'imposta da utilizzare al momento dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla polizza stessa. In tali casi l'intermediario sarà tenuto a conguagliare le imposte a credito/debito del cliente/contribuente.

Compagnie non residenti

I contratti di assicurazione sulla vita stipulati con compagnie non residenti, sono soggetti a imposte

corrispondenti alle omologhe italiane. I proventi scontano un'imposta sostitutiva che, a seconda dell'investimento sottostante varia dal 12,5 al 20 per cento. L'imposta di bollo è dell'1,5 per mille sul valore della polizza, calcolato annualmente, ma prelevato all'estinzione del rapporto. Se la polizza estera non è amministrata da una fiduciaria italiana il contraente deve versare l'Ivafe ogni anno. Un'ulteriore differenza fra polizze italiane o di compagnie estere con rappresentante fiscale in Italia e polizze estere di compagnie senza rappresentante in Italia è costituita dal fatto che le prime sono soggette all'imposta sulle riserve matematiche (a carico della compagnia) e le seconde all'imposta sul valore della polizza (a carico del contraente). L'aliquota è la stessa (0,5%) e si tratta di un prelievo che si considera d'acconto rispetto all'imposta sostitutiva sui proventi. Le caratteristiche del tributo fanno sì che l'imposta sulle riserve matematiche potrà essere recuperata dalle compagnie di assicurazione italiane (e da quelle estere con rappresentante in Italia) molto più velocemente ed efficacemente di quanto accade per la compagnia estera senza rappresentante in Italia.

Marco Piazza

Percorso fiscale

01 | POLIZZE ESTERE A DOPPIA FISCALITÀ

- Imposta sostitutiva del 20% applicata dagli intermediari che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti dalla polizza stessa. L'imposta è trattenuta sull'importo proveniente dall'estero
 - Imposta 0,50% sul valore della polizza al 31 dicembre. Il contraente la polizza deve fornire la provvista all'intermediario
- Esonero dalla compilazione del Quadro RW

02 | L'ASPETTO DA CHIARIRE

Permane controverso l'obbligo indistinto per gli intermediari di applicare la ritenuta di cui all'articolo 26 ter/600 sui redditi da capitale esteri anche in assenza di specifico incarico